



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott. Egidio de Leone
Dott. Francesco Paolo Grippa
Dott.ssa Benedetta Scarcella

Presidente
Giudice relatore ed estensore
Giudice

nel procedimento iscritto al **P.U. 29-1/2025** ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto il 27 novembre 2025 da:

GIUSEPPE PALA, nato a Pesaro, il 29 dicembre 1972, rappresentato dall'Avv.ta Gaia Cesaroni e dal Dott. Niccolò Di Bella

RICORRENTE

MIRTA MERLINI, nata a Sassocorvaro, il 12 maggio 1973, rappresentata dall'Avv.ta Gaia Cesaroni e dal Dott. Niccolò Di Bella

RICORRENTE

ed avente ad oggetto la liquidazione controllata del sovraindebitato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 27 novembre 2025, Giuseppe Pala e Mirta Merlini hanno chiesto l'accesso alla liquidazione controllata ai sensi degli artt. 66 e 268 e ss. c.c.i.i., rappresentando di essere sposati e di convivere nella stessa residenza a Mercatino Conca, via Torricella n. 63. Le cause del sovraindebitamento sono da rintracciarsi nelle difficoltà legate alla ditta individuale agricola di Giuseppe Pala, gestita assieme a sua moglie Mirta Merlini, a partire da 2012, allorché una forte nevicata ha distrutto molti dei capannoni dove erano custoditi gli animali allevati e che sono deceduti; a seguito di tale incidente, l'azienda non è stata in grado di sostenere i costi per ripristinare la situazione *ex ante*, anche a causa dell'impossibilità di accedere ai risarcimenti stanziati dalla Regione. Da ciò sono derivate anche difficoltà legate al pagamento delle rate dei finanziamenti contratti con Banca delle



Marche nel 2006 e nel 2011, garantiti da Mirta Merlini, che ha concesso anche ipoteca. Nel 2015, la ricorrente ha aperto un *country house* a conduzione familiare, ma l'imminente nascita della figlia Rebecca Pala ha imposto l'arresto dell'attività.

Riguardo ai presupposti per l'accesso alla procedura richiesta, va rilevato che Giuseppe Pala è titolare di una ditta individuale agricola (come si evince dalla visura camerale in atti), mentre Mirta Merlini è titolare di una ditta individuale minore (come si evince, oltre che dalla visura camerale in atti, anche dalle ultime dichiarazioni dei redditi versate in atti). Inoltre, è integrato il presupposto di cui all'art. 66, c. 1 c.c.i.i., necessario alla presentazione di un'unica domanda di accesso alla liquidazione controllata, dal momento che i ricorrenti hanno prodotto il certificato anagrafico nel quale si legge che risiedono assieme a loro figlia, Rebecca Pala, nell'abitazione sita in Mercatino Conca, via Torricella n. 63.

Dal lato attivo, Giuseppe Pala è proprietario di diversi beni immobili, taluni siti in provincia di Nuoro, ed altri siti nella provincia di Pesaro e Urbino; questi ultimi sono attualmente oggetto di due diverse procedure esecutive pendenti innanzi al Tribunale di Urbino ed iscritte con R.G.E. 110/2021 e con R.G.E. 123/2021. Giuseppe Pala è altresì titolare di tre veicoli (due dei quali non utilizzabili e privi di valore ed un terzo necessario per le esigenze di vita quotidiana) e di due Postepay Evolution con saldo complessivamente pari, al 18 novembre 2025, a circa €1.100,00.

Mirta Merlini è titolare di diversi beni immobili, taluni dei quali oggetto delle procedure esecutive poc'anzi menzionate, nonché di altri beni non oggetto di esecuzione immobiliare e siti in Sassocorvaro Auditore; è altresì titolare di un veicolo non utilizzabile e privo di valore e di una Postepay Evolution con saldo, al 19 novembre 2025, di €11,80.

Il monte debitorio sarebbe invece pari, quanto a Giuseppe Pala, a complessivi €472.415,92, e, quanto a Mirta Merlini, ad €675.923,06, entrambi principalmente verso istituti di credito.

Da ultimo, Mirta Merlini ha riferito di non percepire alcun reddito da lavoro, non essendo occupata, mentre Giuseppe Pala ha riferito di percepire un reddito da lavoro dipendente netto di €1.070,00 circa ed un ulteriore reddito, derivante dall'attività di giardiniere a chiamata, che si aggira intorno agli €100,00 e 150,00 mensili. I ricorrenti hanno stimato le spese necessarie a sostenere i bisogni propri e di loro figlia minorenni in €2.005,00 mensili.

La documentazione posta a corredo della domanda compie adeguata illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori e risulta completa ed attendibile.

Unitamente al ricorso, i ricorrenti hanno depositato la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi ex art. 269, c. 2 c.c.i.i., datata 26 novembre 2025, che, all'esito di un adeguato percorso motivazionale, conferma tutte le circostanze già menzionate nell'atto introduttivo e chiarisce che il monte debitorio dei ricorrenti deve quantificarsi in misura maggiore rispetto a quanto indicato nel ricorso: quello di Luca Pala è pari ad €486.873,43, mentre quello di Mirta Merlini è pari ad €686.530,63; a ciò vanno aggiunte le spese di procedura (compenso degli *advisor*, dell'O.c.c. ed oneri di registrazione della sentenza), per complessivi €55.336,80. La relazione dell'O.c.c. ha attestato la congruità delle spese necessarie al sostentamento della debitrice e della sua famiglia, riferendo che le spese mensili indicate dall'Istat per l'anno 2025 per una famiglia avente la composizione di quella del ricorrente sono pari ad €2.500,00 mensili, escluso l'affitto. Ciononostante, l'O.c.c. ha riferito che Giuseppe Pala intende offrire alla procedura un importo di €195,00 al mese, per la durata triennale della procedura.



La relazione del Gestore della crisi precisa infine che, alla luce dei dati sopra riportati, sussiste lo stato di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i., *sub specie* di stato di insolvenza di cui all'art. 2, c. 1, lett. b) c.c.i.i., non essendo i ricorrenti in grado di adempiere o soddisfare le obbligazioni con mezzi ordinari e non potendo essere sottoposti alla liquidazione giudiziale (Giuseppe Pala è imprenditore agricolo e Mirta Merlini è imprenditrice minore), alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie, né essendo pendenti procedure alternative di regolazione del sovraindebitamento e non avendo già beneficiato di esdebitazione negli ultimi cinque anni. La relazione, infine, indica esaurientemente le cause di indebitamento dei ricorrenti, la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni ed attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire a favore dei creditori.

Devono ritenersi pertanto sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti, atteso che è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell'accezione tipica di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i., tenuto conto, sulla scorta di quanto dalla ricorrente dedotto e convalidato dall'O.c.c., della evidente incapacità, con i redditi e patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti, vista la palese ed evidente sproporzione tra i pertinenti ammontare, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato. La relazione redatta dal Gestore della Crisi appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della parte ricorrente ed esprime condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione da questi resa disponibile e dalla quale risulta altresì l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'art. 269, c. 3 c.c.i.i..

L'ufficio di liquidatore deve essere conferito alla Dott.ssa Floriana Palazzi, già Gestore della crisi, difettando ragioni a ciò ostative. A tal proposito va specificato che, ai sensi dell'art. 275, c. 3 c.c.i.i., il compenso dell'O.c.c., da considerarsi credito prededucibile, deve essere liquidato da parte del Giudice dopo l'approvazione del rendiconto, in accordo con il D.M. 202/2014, tenendo in ogni caso conto dell'accordo intervenuto con la parte sovraindebitata: la giurisprudenza di merito ha chiarito, con orientamento condivisibile, che qualora il compenso dell'O.c.c. sia inserito nello stato passivo della procedura, esso non è immodificabile, perché in questo caso sarebbe il liquidatore (e quindi normalmente lo stesso O.c.c.) a valutare il proprio compenso in una situazione di evidente "conflitto di interessi" (Tribunale di Milano 29 febbraio 2024). Diversamente, il compenso maturato dai c.d. *advisors* non può considerarsi credito prededucibile, posto che l'art. 277, c. 2 c.c.i.i. è stato abrogato dal D.Lgs. 136/2024 e, per altro verso, l'art. 6 c.c.i.i. non menziona il compenso dell'*advisor* che ha fornito assistenza per la presentazione della domanda di liquidazione controllata fra i crediti prededucibili.

Il Tribunale avverte inoltre l'esigenza di specificare che il liquidatore dovrà procedere alla liquidazione di tutti i beni immobili e mobili integranti il patrimonio della parte debitrice ed aventi valore commerciale, nonché all'acquisizione delle disponibilità liquide ed alla riscossione dei crediti. La liquidazione dovrà essere effettuata tramite procedure competitive e, qualora ritenuto opportuno dal liquidatore, tramite soggetti specializzati, giusto il disposto degli artt. 216 e 275 c.c.i.i.. Al di là delle dichiarazioni del debitore, il liquidatore deve compiere tutti gli accertamenti di cui all'art. 274 c.c.i.i. e, previa autorizzazione del Giudice delegato, promuovere le eventuali azioni volte a conseguire la dichiarazione di inefficacia degli atti negoziali lesivi della garanzia patrimoniale.



Alla luce dell'art. 268, c. 4, lett. b) c.c.i.i. – secondo cui “*Non sono compresi nella liquidazione: (...) b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia*” – a seguito dell'apertura della liquidazione controllata, sarà compito del liquidatore proporre istanza, indirizzata al Giudice delegato, volta a determinare la quota del reddito eventualmente da sottrarre alla procedura liquidatoria. Pertanto, tale valutazione deve ritenersi di competenza esclusiva del Giudice delegato (come similmente prevede l'art. 146 c.c.i.i. in materia di liquidazione giudiziale) e non del Tribunale, non essendo tale statuizione menzionata all'art. 270 c.c.i.i., che tipizza il contenuto della sentenza di apertura della liquidazione controllata (Corte d'Appello di Ancona n. 979/2025 del 16 luglio 2025).

P.Q.M.

Visto l'art. 270 c.c.i.i.:

- Dichiaro aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Giuseppe Pala, nato a Pesaro, il 29 dicembre 1972, e di Mirta Merlini, nata a Sassocorvaro, il 12 maggio 1973;
- Nomina Giudice delegato il dott. Francesco Paolo Grippa;
- Nomina Liquidatrice, ai sensi dell'art. 270, c. 2, lett. b) c.c.i.i., il Gestore della crisi nella persona della Dott.ssa Floriana Palazzi;
- Ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere alla Liquidatrice, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'art. 10, c. 3 c.c.i.i., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
- Dispone a cura della Liquidatrice l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale;
- Ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- Ordina a cura della Liquidatrice la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
- Dispone che la presente sentenza venga notificata ai ricorrenti, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Urbino, 27 novembre 2025

Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Francesco Paolo Grippa

Il Presidente
Dott. Egidio de Leone

